



Deliberazione Giunta Regionale n. 260 del 15/05/2017

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

Disciplina attuativa del Regolamento regionale n. 6 del 3 luglio 2012 . (Allegato)

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- A. in attuazione dell'art. 33 della LR 19 gennaio 2007, n. 1, il Presidente della Giunta Regionale ha emanato il Regolamento n. 6 del 3 luglio 2012 nel prosieguo denominato "Regolamento", che ha istituito, tra l'altro, i seguenti strumenti operativi per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione,:
 - a.1 Banche regionali del germoplasma (art.4)
 - a.2 Elenco regionale dei Coltivatori custodi (art.6)
 - a.3 Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche (art.2)
 - a.4 Commissione tecnico- scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario (art.8), di seguito Commissione tecnico scientifica;
- B. l'Unione Europea ha approvato il Programma per lo Sviluppo Rurale (PSR) 2014 -2020 della Regione Campania che prevede azioni dirette alla tutela della biodiversità di interesse agricolo ed in particolare quelle dirette al "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura" (Misura 10 Sottomisura 10.2);
- C. nell'ambito della Sottomisura 10.2 è stata approvata la tipologia di intervento relativa alla "Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità" (tipologia 10.2.1) che finanzia anche azioni mirate alla conservazione delle Risorse genetiche vegetali a rischio di estinzione attraverso gli strumenti operativi di cui alla lettera A;
- D. il predetto Regolamento demanda all'approvazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione tecnico scientifica, alcuni adempimenti connessi all'operatività degli strumenti sopraelencati ed in particolare:
 - d.1 le modalità tecnico-organizzative per l'accreditamento delle banche regionali del germoplasma (*comma 4 dell'art.4*);
 - d.2 le modalità di iscrizione, di accesso e di tenuta dell'Elenco regionale dei coltivatori custodi nonché i requisiti che attestano la specifica esperienza o capacità professionale da parte degli stessi (*comma 3 dell'art.6*);
 - d.3 i requisiti dei soggetti diversi dai coltivatori custodi e dalle banche regionali del germoplasma - di cui al comma 3 dell'art.2- che possono aderire alla Rete di conservazione e sicurezza (*comma 3 dell'art.6*);
- E. con il DRD n. 269 del 19.12.2014 della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è stata nominata la Commissione tecnico- scientifica.

RILEVATO che la competente struttura regionale ha redatto, sulla base del parere della Commissione tecnico-scientifica di cui alla lettera E della premessa, l'allegato documento che fornisce indicazioni operative in merito a:

- a. requisiti e modalità di iscrizione, gestione e consultazione dell'Elenco regionale dei coltivatori custodi delle risorse genetiche iscritte al repertorio;
- b. requisiti e modalità di accreditamento delle banche regionali del germoplasma delle risorse genetiche iscritte al Repertorio;
- c. requisiti e modalità di adesione alla Rete di conservazione e sicurezza delle Risorse genetiche.

RITENUTO di poter, pertanto, approvare le modalità tecnico-organizzative per l'accreditamento delle banche del germoplasma, i requisiti e le modalità per l'iscrizione, l'accesso e la tenuta dell'Elenco regionale dei coltivatori custodi, i requisiti e le modalità di adesione alla Rete di conservazione e sicurezza, tutte riportate nel documento ad oggetto "Disciplina attuativa del Regolamento regionale n. 6 del 3 luglio 2012 per la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di estinzione della Regione Campania (comma 4 art. 4 e comma 3 art. 6)", allegato al presente atto deliberativo di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo,

1. di approvare il Documento dal titolo "Disciplina attuativa del Regolamento regionale n.6 del 3 luglio 2012 per la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di estinzione della Regione Campania (comma 4 art. 4 e comma 3 art. 6)", allegato al presente atto deliberativo di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali tutti gli ulteriori adempimenti di natura tecnico-amministrativa scaturenti dal presente atto;
3. di garantire la pubblicità della procedura prevista per l'attuazione del regolamento in modo adeguato con la pubblicazione sul sito internet istituzionale www.agricoltura.regione.campania.it, in una apposita sezione dedicata;
4. la presente deliberazione viene trasmessa telematicamente, per conoscenza, all'Assessore all'Agricoltura e al BURC per la pubblicazione.



Allegato

**Disciplina attuativa
del Regolamento regionale n. 6 del 3 luglio 2012
per la salvaguardia delle risorse genetiche
autoctone di interesse agrario a rischio di
estinzione della Regione Campania**
(comma 4 dell'art.4 e comma 3 dell'art.6)



Premessa

La Regione Campania, al fine di salvaguardare e tutelare il proprio patrimonio genetico autoctono di interesse agrario, soprattutto quello a rischio di estinzione (art.33 della Legge Regionale n.1 del 19 gennaio 2007), si è dotata di un modello organizzativo (Regolamento del 3 luglio 2012, n.6, di seguito denominato Regolamento) basato principalmente sui seguenti strumenti operativi:

- Repertorio regionale delle risorse genetiche a rischio di estinzione (RG) (art.7);
- Banche regionali del germoplasma (art.4);
- Elenco dei coltivatori custodi (artt. 5 e 6);
- Rete di conservazione e sicurezza delle RG (artt.2 e 3);
- Commissione tecnico-scientifica regionale (art.8).

Tale modello promuove una strategia integrata di azioni di conservazione delle RG, condotte sia *in situ/on farm*, ad opera degli agricoltori custodi, sia *ex situ*, affidate alle Banche del germoplasma. Il mantenimento in vita delle Risorse Genetiche Vegetali (RGV) è reso possibile attraverso la costituzione di una Rete che consente la circolazione e la diffusione, senza scopo di lucro, fra attori locali, dei materiali di riproduzione/moltiplicazione sani delle RG iscritte al Repertorio regionale.

Attualmente sono iscritte al Repertorio regionale 258 varietà locali di cui 174 appartenenti a specie legnose da frutto (melo, albicocco, ciliegio, pesco e susino) ed 84 appartenenti a specie erbacee.

Con il DRD n.102 del 14.04.2017 (pubblicato su BURC n.33 del 18.04.2017) sono state definite anche le procedure per l'iscrizione di ulteriori risorse genetiche al Repertorio, previo parere obbligatorio della Commissione tecnico-scientifica regionale (DRD n. 269 del 19.12.2014).

Il suddetto Regolamento rimanda all'approvazione della Giunta regionale la definizione:

- a) delle modalità tecnico-organizzative per l'accreditamento delle banche regionali del germoplasma (*comma 4 dell'art.4*);
- b) delle modalità di iscrizione, di accesso e di tenuta dell'Elenco regionale dei coltivatori custodi nonché dei requisiti che attestano la specifica esperienza o capacità professionale da parte degli stessi (*comma 3 dell'art.6*);
- c) dei requisiti per l'adesione alla Rete di conservazione e sicurezza delle RG da parte dei soggetti di cui *all'art.2 comma 3 (comma 3 dell'art.6)*;

Per le Risorse Genetiche Animali (RGA), le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle strutture operanti nel campo della riproduzione, ai sensi della Legge n.30 del 15 gennaio 1991 e s.m.i, in Campania sono già disciplinate dalla DGR n.605 del 08.11.2016, alla quale, pertanto, si rimanda sia per le modalità tecniche organizzative di cui alla lettera a) che per gli adempimenti di cui alla lettera c).

L'Unione Europea ha approvato il Programma per lo Sviluppo Rurale (PSR) 2014 -2020 della Regione Campania che prevede azioni dirette alla tutela della biodiversità di interesse agricolo ed in particolare quelle dirette al "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura" (Misura 10 Sottomisura 10.2).

Nell'ambito della Sottomisura 10.2 è stata approvata la tipologia di intervento relativa alla "Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità" (tipologia 10.2.1) che finanzia anche azioni mirate alla conservazione delle Risorse genetiche vegetali a rischio di estinzione attraverso gli strumenti operativi sopraindicati per la salvaguardia delle RG.



FINALITA'

Con il presente documento vengono pertanto definiti:

1. requisiti e modalità di iscrizione, gestione e consultazione dell'Elenco regionale dei coltivatori custodi delle RGV e delle RGA iscritte al Repertorio;
2. requisiti e modalità di accreditamento delle Banche regionali del germoplasma delle RGV iscritte al Repertorio;
3. requisiti e modalità di adesione alla Rete di conservazione e sicurezza delle RGV.



Capitolo 1

Requisiti e modalità di iscrizione, gestione e consultazione dell'Elenco regionale dei coltivatori custodi delle risorse genetiche vegetali ed animali iscritte al Repertorio

(comma 4 dell'art.4 del Regolamento)

1. ELENCO DEI COLTIVATORI CUSTODI

➤ **Strutturazione dell'Elenco**

L'Elenco regionale dei coltivatori custodi, istituito dalla Regione Campania con il precitato Regolamento, comprende i coltivatori che hanno manifestato la disponibilità al mantenimento e alla conservazione di una o più risorse genetiche iscritte al Repertorio regionale.

L'Elenco è suddiviso in due Sezioni: Vegetale e Zootecnica.

Nella Sezione vegetale vengono riportati i nominativi dei coltivatori che hanno manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico di conservare *in situ* le RGV iscritte nel Repertorio.

Nella Sezione zootecnica vengono riportati i nominativi degli allevatori che già detengono Risorse Genetiche Animali (RGA) appartenenti a Tipi Genetici Autoctoni di interesse zootecnico a rischio di estinzione, inseriti nel Repertorio regionale, e che hanno fatto richiesta di iscrizione all'Elenco.

L'Elenco è tenuto presso la Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche Agricole UOD “Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo”, di seguito indicata come UOD 06.

➤ **Definizione e Compiti del Coltivatore custode**

Il Coltivatore custode è il coltivatore/allevatore che provvede alla conservazione *in situ*, nell'ambito della propria azienda agricola, delle RG locali di interesse agrario a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio.

Il coltivatore custode provvede:

- a) alla messa in sicurezza delle RG di cui è custode, proteggendole e salvaguardandole da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
- b) alla diffusione della loro conoscenza e della loro coltivazione/allevamento;
- c) alla loro riproduzione/moltiplicazione. In particolare:

c.1) per le risorse genetiche vegetali (RGV), il coltivatore custode, incaricato con formale atto con le modalità di cui al successivo punto 1.4, provvede al rinnovo del materiale di riproduzione/moltiplicazione delle RG, messo a disposizione dalle Banche del germoplasma regionale di cui al successivo capitolo 2. L'attività di rinnovo deve avvenire, prioritariamente, nell'area geografica di origine/prelievo del materiale di riproduzione/moltiplicazione, così come riportata, per ciascuna varietà locale, nel Repertorio regionale consultabile sul sito internet istituzionale:

<http://www.agricoltura.regione.campania.it/>, in un'apposita sezione dedicata.

In via subordinata l'attività di rinnovo deve essere effettuata:

- per le specie erbacee, negli areali di diffusione della specifica RGV, come riportati nel Repertorio regionale;
- per le specie legnose da frutto, nei territori comunali dove la specie è diffusa, come risultanti dall'ultimo Censimento dell'Agricoltura (ISTAT 2010). Tali informazioni sono attualmente reperibili sul sito <http://geostatistica.regione.campania.it/>.

Il coltivatore custode si impegna, inoltre, a consegnare il materiale riprodotto della RGV, nelle quantità e con le modalità previste nell'atto formale di incarico.

c.2) per le risorse genetiche animali (RGA), l'allevatore custode provvede alla conservazione *in situ*, attraverso la riproduzione delle RGA detenute, secondo le modalità previste dai relativi disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici, laddove presenti, o comunque secondo quanto previsto dalla Legge n.30 del 15 gennaio 1991 e s.m.i.



1.1. Modalità di iscrizione all'Elenco regionale

1.1.1. Requisiti per l'iscrizione

Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) conduzione, in forma singola o associata, di aziende agricole in base ad un legittimo titolo di possesso (proprietà, usufrutto, affitto, comodato d'uso) registrato nei modi di legge, operanti ed ubicate nel territorio della regione Campania. Per l'iscrizione alla Sezione zootecnica è anche obbligatoria la detenzione di capi appartenenti alle razze autoctone a limitata diffusione, iscritti ai relativi libri genealogici o registri anagrafici o al Repertorio regionale, nonché la disponibilità di idonee strutture di allevamento;
- b) specifica esperienza o capacità professionale in uno o più dei seguenti ambiti:
 - autoriproduzione di semente di specie erbacee;
 - coltivazione di specie legnose da frutto;
 - coltivazione di specie ornamentali e da fiore;
 - mantenimento e cura di specie di interesse forestale;
 - allevamento di razze autoctone di interesse zootecnico a rischio di estinzione.

Il requisito della specifica esperienza e/o della capacità professionale è accertato quando il soggetto richiedente soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

b.1) possieda uno dei seguenti titoli di studio ad indirizzo agrario:

- **laurea magistrale** in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie forestali e ambientali, Scienze zootecniche e tecnologie animali, Medicina veterinaria (per la sola conservazione delle risorse genetiche animali), come disciplinate dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero di titolo equivalente secondo i previgenti ordinamenti didattici;
- **laurea triennale** in Scienze e tecnologie agrarie e forestali, Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali, come disciplinate dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- **diploma** di perito agrario, diploma di agrotecnico, o equipollenti;

b.2) possieda la qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g), l), della legge 7 marzo 2003, n. 38);

b.3) risulti essere imprenditore agricolo così come individuato dall'art. 2135 del Codice Civile come modificato dall'art.1 del Dlgs 18.05.2001, n. 228;

b.4) nel caso in cui il richiedente non possieda alcun requisito tra quelli indicati nei punti b.1, b.2 o b.3, la specifica esperienza maturata, con riferimento agli ambiti sopra riportati, dovrà essere certificata da idonea documentazione da cui risulti di aver svolto, per almeno 5 anni, la specifica attività.

I requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti dal soggetto che si candida all'attività di coltivatore custode e che di fatto detiene e conserva la RG.

Inoltre il richiedente deve essere in possesso di fascicolo aziendale.

1.1.2. Presentazione della richiesta di iscrizione

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 1.1.1, per ottenere l'iscrizione all'Elenco devono presentare una formale richiesta, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, resa ai sensi dell'art.47 del DPR 28.12.2000 n.445, indirizzata alla UOD 06, utilizzando un apposito modello predisposto dalla UOD 06. A tal fine, a cura della UOD 06, sul sito internet istituzionale <http://www.agricoltura.regione.campania.it>, sarà pubblicato un apposito avviso con la modulistica necessaria per l'iscrizione all'Elenco.



La UOD 06 provvede ad aprire, per ciascun richiedente, un fascicolo con la relativa documentazione.

Per la Sezione vegetale, il richiedente indica anche le RGV, tra quelle iscritte al Repertorio, per le quali si propone come coltivatore custode. Per la Sezione Zootecnica, invece, il richiedente deve indicare le RGA già in suo possesso per le quali si propone allevatore custode.

Nella domanda di iscrizione all'Elenco, il richiedente si impegna, tra l'altro, a frequentare un corso di aggiornamento della durata minima di 20 ore, organizzato da un ente di formazione riconosciuto dalla Regione Campania, sulle materie inerenti la conservazione *in situ* delle risorse genetiche di interesse agrario.

La UOD 06 effettuerà la verifica del possesso dei requisiti autocertificati nella domanda di iscrizione, avvalendosi, se del caso, della collaborazione degli Uffici provinciali competenti per territorio della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e si riserva di richiedere eventuale documentazione integrativa.

1.1.3. Istruttoria della richiesta di iscrizione e conclusione del procedimento

La UOD 06 effettua l'istruttoria della richiesta, verificando: 1) la completezza dei dati; 2) la regolarità formale; 3) il possesso dei requisiti autocertificati nella domanda di iscrizione.

Il procedimento si conclude entro il termine massimo di 60 giorni, come previsto dal Regolamento regionale 29 marzo 2016, n.2, dalla data di ricezione dell'istanza (fa fede la data del protocollo di accettazione della Regione o la data di ricezione della PEC, così come attestato dal messaggio di consegna), con atto formale del dirigente che sancisce:

- in caso positivo, l'accoglimento della domanda e la conseguente iscrizione del richiedente all'Elenco;
- in caso negativo, il rigetto della domanda con comunicazione al richiedente delle motivazioni del diniego.

I termini del procedimento amministrativo sono sospesi qualora fosse necessario integrare la documentazione presentata a corredo della domanda di iscrizione. In tal caso la UOD 06 provvederà a richiedere la documentazione integrativa all'interessato, fissando un termine congruo decorso inutilmente il quale la domanda decade automaticamente (fa fede la data di ricezione della nota regionale trasmessa a mezzo PEC o raccomandata A/R).

Il silenzio dell'Amministrazione regionale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda di iscrizione, ai sensi dell'art.15 della LR 14 ottobre 2015, n.11.

1.2. Accesso ai dati dell'Elenco dei Coltivatori Custodi

L'accesso ai dati contenuti nei fascicoli degli iscritti all'Elenco di cui al precedente punto 1.1.2. è regolamentato dalle disposizioni dettate dalla normativa vigente in tema di differimento di accesso, salvo che per gli stessi iscritti.

L'Elenco è consultabile presso la UOD 06, previa richiesta verbale o scritta degli stessi iscritti.

1.3. Cancellazione dall'Elenco dei coltivatori custodi

La cancellazione dall'Elenco può avvenire in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

1. su richiesta scritta da parte dell'interessato;
2. d'ufficio, da parte della Regione Campania, qualora dovesse venir meno anche uno solo dei requisiti dichiarati nella domanda di iscrizione all'Elenco e nei casi di revoca riportati al successivo punto 1.4

1.4. Modalità di conferimento, obblighi e revoca dell'incarico al coltivatore custode



L'incarico formale per la conservazione di una determinata RG iscritta al Repertorio può essere conferito solo a un coltivatore custode iscritto nell'Elenco.

I nominativi dei coltivatori custodi che hanno ricevuto l'incarico vengono resi pubblici sul sito internet istituzionale <http://www.agricoltura.regione.campania.it>, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Tutto ciò, al fine di divulgare l'attività di conservazione delle RG campane e per permettere l'accesso ai siti di conservazione - nei limiti compatibili con i criteri della conservazione stessa e nel rispetto delle finalità del Regolamento.

Per le RGV, l'incarico di cui sopra viene conferito dalla UOD 06 o, in alternativa, da una Banca del germoplasma accreditata dalla Regione Campania, attraverso la stipula di apposita **convenzione** predisposta sulla base delle indicazioni contenute nel comma 6 dell'art.5 del Regolamento.

In via preferenziale, l'incarico viene conferito al coltivatore che ha consentito il recupero della RGV stessa, attestato dalla Banca del germoplasma che ha ricevuto la risorsa genetica.

Inoltre si precisa che le RGV da affidare potranno subire variazioni rispetto alle preferenze manifestate dal coltivatore custode, in base alle effettive esigenze di moltiplicazione delle stesse, stabilite dalla Banca.

Per fini di pubblico interesse legato al rischio di immediata estinzione di una RGV, la UOD 06 può provvedere all'affidamento diretto dell'incarico di immediata riproduzione/moltiplicazione in campo della RGV interessata, a una Banca del germoplasma regionale accreditata o a un coltivatore custode. In quest'ultimo caso, la scelta sarà fatta, in via prioritaria, tra i soggetti che hanno già provveduto alla conservazione e alla riproduzione/moltiplicazione di RGV campane.

Il coltivatore custode che riceve l'incarico è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- non iscrivere al Registro Nazionale delle Varietà o ad analoghi Registri Comunitari o Internazionali, le risorse genetiche ricevute con l'incarico,
- non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sulle RGV ricevute dalla UOD competente o su materiale genetico da esse essenzialmente derivato,
- mettere a disposizione dei soggetti che aderiscono alla Rete e che ne hanno fatto richiesta, a titolo gratuito ed in modiche quantità, così come definite dalla UOD competente, il materiale di cui è stato incaricato alla riproduzione/moltiplicazione,
- attenersi alle prescrizioni tecniche previste dalla UOD competente per la corretta conservazione *in situ* e/o riproduzione/moltiplicazione e/o diffusione della specifica RGV;
- tenere aggiornato il registro delle operazioni connesse all'attività di coltivatore custode, predisposto dalla UOD competente.

L'incarico conferito al coltivatore custode è revocato d'ufficio nei casi in cui questi non rispetti anche uno solo degli obblighi sopra indicati.

1.5. Modalità dei rimborsi spesa per i Coltivatori Custodi incaricati

Gli incentivi e le agevolazioni previsti ai sensi dell'art.9 del Regolamento n.6/2012, ai coltivatori custodi che hanno ricevuto l'incarico formale alla conservazione *in situ* delle RGV iscritte al Repertorio regionale, saranno erogati, per il tramite delle banche del germoplasma, con le procedure del PSR Campania 2014-2020 - Misura 10 - Sottomisura 10.2. "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura", fino alla scadenza della programmazione comunitaria, e nella misura stabilita per singola specie dalla UOD competente. A tal fine nel bando di attuazione della tipologia di intervento 10.2.1 "Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità", saranno riportate le modalità di erogazione e le prescrizioni tecniche definite dalla struttura amministrativa competente.



Capitolo 2

Requisiti e modalità di accreditamento delle Banche regionali del germoplasma delle Risorse Genetiche Vegetali iscritte al Repertorio

(comma 4 dell'art.4 del Regolamento)

2. BANCA REGIONALE DEL GERMOPLASMA VEGETALE

➤ Definizione e compiti

Per banca regionale di conservazione *ex situ* delle Risorse genetiche vegetali si intende la struttura pubblica o privata senza fini di lucro, che assicura la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche vegetali (RGV) autoctone, in particolare di quelle a rischio di estinzione, iscritte al Repertorio regionale.

La Regione Campania, attraverso la struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, provvede all'accreditamento delle strutture che ne fanno richiesta, sentita la Commissione tecnico-scientifica.

2.1. Modalità di accreditamento delle Banche regionali

2.1.1. Requisiti per l'accreditamento

Possono richiedere l'accreditamento le strutture pubbliche o, private senza fini di lucro, in possesso di:

- a) **idonee strutture e attrezzature** volte a consentire la conservazione *ex situ* delle RGV a rischio di estinzione. In particolare:
 - a1) per le banche dei semi, dotazione di almeno le seguenti attrezzature: celle climatizzate, essiccatori per semi, macchine per estrazione del seme e macchine per sottovuoto,
 - a2) per le collezioni in campo delle arboree da frutto e delle specie a propagazione vegetativa, possesso di terreno agricolo in base ad un legittimo titolo (proprietà, usufrutto, affitto, comodato d'uso, concessione e locazione di beni immobili demaniali) registrato nei modi di legge, ubicato nel territorio della regione Campania;
- b) **competenza ed esperienza professionale** in materia di conservazione delle risorse genetiche vegetali. Tale requisito è accertato quando il soggetto richiedente soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
 - b1) ha realizzato almeno n. 3 pubblicazioni inerenti l'argomento, edite negli ultimi 5 anni precedenti la data di presentazione della richiesta di accreditamento,
 - b2) ha realizzato almeno 2 report scientifici scaturiti da 2 progetti diversi realizzati negli ultimi 10 anni precedenti la data di presentazione della richiesta di accreditamento, riguardanti il/i gruppo/i di specie delle RGV per le quali si candida alla conservazione *ex situ*,
 - b3) ha maturato una esperienza di almeno 2 anni nella gestione di banche del germoplasma regionale di interesse agrario affidata con atti pubblici.

Costituisce criterio preferenziale per l'accreditamento l'aver già svolto, per conto della Regione Campania, attività e programmi nel campo del reperimento, conservazione e selezione di risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

2.1.2. Modalità di presentazione dell'istanza di accreditamento

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1.1, per ottenere l'accreditamento come Banca regionale delle RGV, devono presentare una richiesta, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, resa ai sensi dell'art.47 del DPR 28.12.2000 n.445, indirizzata alla struttura amministrativa competente, utilizzando un apposito modello definito dalla struttura stessa che riporterà anche gli obblighi da rispettare di cui al paragrafo 2.1.3.

Le Banche accreditate, con le relative RGV in custodia, vengono pubblicate sul sito internet istituzionale www.agricoltura.regione.campania.it in una sezione dedicata.

2.1.3. Obblighi dei soggetti accreditati



Il rappresentante legale/titolare della Banca accreditata alla custodia delle RGV regionali che ha ricevuto l'incarico alla conservazione *ex situ* delle RGV iscritte al Repertorio è obbligato a:

- garantire l'integrità delle RGV ricevute in affidamento, preservandole da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
- detenere il materiale genetico depositato, esclusivamente a scopo di conservazione e, nel caso di effettuazione di studi o ricerche sul materiale affidato, a rispettare le procedure previste al successivo paragrafo 2.3;
- non concedere, a soggetti non autorizzati con le modalità di cui al paragrafo 2.3, il materiale di riproduzione/moltiplicazione delle RGV ricevute in affidamento;
- non iscrivere al Registro nazionale delle varietà né ad analoghi registri comunitari o internazionali;
- non rivendicare su di esse, né sul materiale genetico da esse essenzialmente derivato, diritti di proprietà intellettuale;
- non richiedere brevetti vegetali sul materiale genetico depositato o su quello essenzialmente derivato da esso;
- catalogare e identificare le RGV ricevute mediante sistemi idonei ai fini della loro tracciabilità;
- comunicare alla UOD 06 qualunque mutamento del titolo di possesso del terreno o delle attrezzature in dotazione della Banca, utilizzati per la conservazione *ex situ* delle RGV, rispetto a quanto indicato nell'istanza di accreditamento;
- permettere l'accesso alle strutture per verifiche e controlli da parte del personale incaricato dalla Regione Campania;
- informare tempestivamente la Regione Campania in caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato;
- comunicare annualmente alla UOD 06 l'elenco delle RGV autoctone iscritte al Repertorio, che necessitano di riproduzione/moltiplicazione conservativa, indicando anche le quantità disponibili per la Rete;
- effettuare il rinnovo delle RGV affidate, direttamente sui propri terreni, oppure avvalendosi dei coltivatori custodi iscritti nel relativo Elenco di cui al precedente paragrafo 1., attraverso stipula di apposita convenzione di cui al punto 1.4, fermo restando che la responsabilità della corretta riproduzione/conservazione delle RGV rimane in carico alla banca;
- fornire adeguata assistenza tecnica al coltivatore custode per la corretta riproduzione/moltiplicazione/conservazione *in situ* delle RGV;
- georeferenziare mediante l'acquisizione delle coordinate geografiche (latitudine, longitudine) dei terreni dove sono svolte le attività di riproduzione/moltiplicazione conservativa;
- mettere a disposizione degli aderenti alla Rete di conservazione e sicurezza che ne fanno richiesta, modiche quantità dei materiali di riproduzione/moltiplicazione delle RGV, iscritte al Repertorio della Regione Campania, conservate *ex situ* dalla propria struttura, garantendone la corrispondenza varietale e la sanità. La Banca provvederà pertanto, ad effettuare i necessari accertamenti fitosanitari delle RGV prima della loro messa in circolazione. In particolare:
 - a) per le specie arboree e per le specie erbacee a moltiplicazione agamica, gli accertamenti fitosanitari visivi in campo, sulle "piante madri" delle RGV in conservazione presso la banca (o presso il coltivatore custode con cui la stessa ha in atto una convenzione per la conservazione e la moltiplicazione delle RGV) devono essere effettuati annualmente e nell'epoca opportuna. Nei casi sospetti vanno effettuati anche gli specifici accertamenti di laboratorio. Nel caso di piante infette, si dovrà provvedere al loro risanamento o distruzione,
 - b) per le altre specie erbacee, gli accertamenti fitosanitari vanno effettuati visivamente in campo nell'epoca opportuna. Nei casi sospetti vanno anche effettuati indagini di laboratorio;
- annotare, su apposito registro di carico e scarico, predisposto dalla UOD 06, le operazioni di scambio, all'interno della Rete, del materiale di riproduzione/moltiplicazione delle RGV custodite, al fine di garantire il controllo e la tracciabilità delle acquisizioni e del loro utilizzo.



2.2. Gestione delle RGV depositate presso le Banche

La gestione delle RGV tra la Banca e i soggetti aderenti alla Rete avviene con le modalità previste al successivo capitolo 3 *“Modalità di adesione alla Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche vegetali e procedure per la circolazione del materiale di riproduzione/moltiplicazione all'interno della stessa”*. In tal caso, la Banca è tenuta solo alla tracciabilità delle acquisizioni e degli utilizzi dei materiali riproduttivi delle RGV scambiati, attraverso la compilazione del registro di carico e scarico.

I soggetti non aderenti alla Rete, al fine di poter acquisire le RGV custodite dalla Banca, devono inoltrare apposita richiesta, indirizzata alla Banca e alla UOD competente, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa. In tal caso, le RGV in conservazione *ex situ* presso le Banche accreditate possono essere messe a disposizione, previa autorizzazione della UOD competente, non oltre la modica quantità, e per i seguenti fini: studio e ricerca, hobbistico, amatoriale, didattico. La prevista autorizzazione viene comunque rilasciata sulla base della conformità dell'utilizzazione delle RGV richieste alle finalità del Regolamento e tenuto conto di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato con legge 6 aprile 2004, n. 101.

Anche i soggetti già aderenti alla Rete, al fine di acquisire e utilizzare le RGV per scopi di studi e ricerche, devono richiedere alla UOD 06 la preventiva autorizzazione.

La UOD 06 comunica al richiedente e alla Banca regionale che detiene la RGV, l'assenso o il diniego motivato all'acquisizione e/o utilizzazione della stessa, nel termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

2.3. Modalità di accreditamento e di erogazione dei rimborsi spesa per le attività di conservazione *ex situ* da parte delle Banche del germoplasma

Le modalità di presentazione delle istanze di accreditamento e di conferimento dell'incarico alla conservazione *ex situ* delle RGV autoctone saranno definite nelle procedure riportate nel bando di attuazione della tipologia di intervento 10.2.1 *“Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità”*- Misura 10 - Sottomisura 10.2. *“Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura”* del PSR Campania 2014-2020, fino alla scadenza della programmazione comunitaria.

Nel bando saranno anche riportate le modalità di erogazione dei rimborsi delle spese sostenute dalle Banche del germoplasma per la conservazione delle RGV autoctone a loro affidate e in particolare di quelle a rischio di estinzione,



Capitolo 3

Requisiti e modalità di adesione alla Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche vegetali

(comma 3 art.6 del Regolamento)

3. RETE DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA DELLE RISORSE GENETICHE VEGETALI

➤ Definizione e compiti

La Rete di conservazione e sicurezza è un sistema che garantisce il mantenimento in vita delle RGV a rischio di estinzione, attraverso la circolazione e la diffusione tra i soggetti aderenti alla Rete - senza scopo di lucro, in ambito locale e in modiche quantità - dei loro materiali di riproduzione/moltiplicazione.

Essa è coordinata dalla UOD 06, che ne promuoverà il collegamento con altre reti regionali, nazionali ed internazionali avvalendosi, a tale scopo, anche della collaborazione dei soggetti che ne fanno parte di diritto: banche del germoplasma e coltivatori custodi.

3.1. Modalità di adesione alla Rete

3.1.1. Soggetti e requisiti per aderire alla Rete

Fanno parte di diritto della Rete, i Coltivatori custodi iscritti all'Elenco regionale di cui al capitolo (1) e le Banche del germoplasma accreditate di cui al capitolo (2).

Alla Rete possono aderire anche altri soggetti, di seguito specificati:

- a. agricoltori singoli o in forma associata,
- b. Comuni, Comunità Montane ed Enti Parco,
- c. istituzioni di Ricerca e sperimentazione, Università ed Associazioni senza fini di lucro

I requisiti previsti per l'adesione sono:

- possesso di terreni agricoli su cui si intende coltivare le RGV a rischio di estinzione iscritte al Repertorio, ubicati nel territorio regionale,
- costituiscono criteri preferenziali per l'adesione alla Rete:
- aver presentato domanda di adesione alle misure "Agroambientali" e/o della "Cooperazione" del PSR Campania 2014-2020 che prevede l'utilizzo della specifica risorsa genetica per la quale si chiede l'adesione.
- essere iscritti nel Registro regionale delle fattorie sociali (REFAS) istituito con il Regolamento regionale n.8 del 25 novembre 2014;
- avere in corso di realizzazione, in forma singola/in partenariato, nel territorio di origine/diffusione della RGV richiesta, un progetto inerente una delle seguenti tematiche:
 - valorizzazione territoriale,
 - agricoltura sociale
 - collettivo ambientale
 - recupero e valorizzazione di terreni avuti in affidamento ai sensi della legge 109/96 e s.m.i. che detta disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati.

3.1.2. Obblighi dei soggetti aderenti

Gli aderenti alla Rete sono tenuti a:

- garantire l'integrità delle RGV ricevute, preservandole da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
- non iscrivere al Registro Nazionale delle varietà, anche se trattasi della Sezione "varietà da conservazione", né ad analoghi registri comunitari o internazionali;
- non rivendicare su di esse diritti di proprietà intellettuale;
- non utilizzarle per scopi di studio e ricerche senza la preventiva autorizzazione da parte della UOD 06, a cui va inoltrata la richiesta con le modalità stabilite dalla stessa struttura amministrativa.



3.1.3. Modalità di presentazione della domanda di adesione

I soggetti che intendono aderire alla Rete devono presentare una formale richiesta, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, resa ai sensi dell'art.47 del DPR 28.12.2000 n.445, indirizzata alla UOD 06, utilizzando il modello predisposto dalla stessa struttura amministrativa. A tale scopo, sul sito internet istituzionale:

<http://www.agricoltura.regione.campania.it>, in una apposita sezione dedicata, sarà riportata la modulistica necessaria per l'adesione.

Nella domanda di adesione sono riportati anche gli obblighi che gli aderenti sono tenuti a rispettare, di cui al paragrafo 3.1.2.

I soggetti che fanno parte di diritto della Rete (Banche del germoplasma e Coltivatori custodi) sono esentati dalla presentazione della specifica richiesta di adesione.

3.1.4. Istruttoria delle domande di adesione alla Rete e conclusione del procedimento

La UOD 06 effettua l'istruttoria dell'istanza di adesione, verificando: 1) la completezza dei dati; 2) se le varietà locali richieste sono iscritte al Repertorio regionale; 3) se il terreno su cui si intende esercitare l'attività rientra tra le aree di diffusione delle RGV richieste, come indicato al successivo punto 3.3. Il procedimento amministrativo si conclude, ai sensi del Regolamento regionale n.2 del 29 marzo 2016, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di ricezione della stessa (fa fede la data del protocollo di accettazione della Regione o la data di ricezione della posta elettronica certificata, così come attestato dal messaggio di consegna).

In caso di accoglimento dell'istanza, verrà comunicata al richiedente l'avvenuta adesione alla Rete, fornendo anche indicazioni relative alla Banca/coltivatore custode presso cui reperire il materiale genetico richiesto.

Nel caso di rigetto della domanda, saranno comunicate le motivazioni del diniego.

Qualora dall'esame della documentazione dovesse scaturire che le RGV richieste non risultino iscritte al Repertorio regionale o se il terreno su cui si intende esercitare l'attività non rientrasse tra le aree di diffusione della RGV richiesta, i termini del procedimento saranno sospesi ed il richiedente sarà invitato a concordare con la UOD 06, entro un tempo congruo dalla ricezione della comunicazione, le eventuali sostituzioni delle RGV richieste. Decorso tale termine senza alcun riscontro/accordo, si procederà alla definitiva conclusione del procedimento con esito negativo, dandone comunicazione al richiedente (fa fede la data di ricezione della nota della Regione trasmessa a mezzo PEC o raccomandata A/R).

Il silenzio dell'Amministrazione regionale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda di adesione, ai sensi dell'art.15 della LR 14 ottobre 2015, n.11.

La UOD 06 per la istruttoria delle istanze potrà avvalersi della collaborazione dei competenti Servizi territoriali provinciali della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

3.2. Rinuncia e revoca del provvedimento di adesione alla Rete

La rinuncia di adesione alla Rete da parte dei soggetti di cui al paragrafo 3.1.1 può avvenire su richiesta scritta, alla Regione Campania, da parte dell'interessato.

La Regione Campania, a sua volta, può revocare d'ufficio l'adesione alla Rete qualora il soggetto aderente dovesse disattendere anche uno solo degli impegni dichiarati nella richiesta di adesione. I Coltivatori custodi e le Banche del germoplasma regionali perdono il diritto di far parte della Rete in tutti i casi previsti per la cancellazione dall'elenco e/o revoca dell'incarico (paragrafi 1.3, 1.4 e 2.4).



3.3. Modalità di circolazione dei materiali di riproduzione/moltiplicazione delle RGV all'interno della Rete.

La circolazione e la diffusione dei materiali di riproduzione/moltiplicazione delle RGV iscritte al Repertorio regionale devono avvenire **tassativamente senza fini di lucro** e non possono concretizzarsi, in nessun caso, in attività di commercializzazione. Detti materiali possono essere scambiati tra gli aderenti alla Rete in **modiche quantità e in ambito locale**.

La **modica quantità** dei materiali di riproduzione/moltiplicazione che può essere scambiata tra gli aderenti alla rete è stabilita dalla UOD competente e riportata sul sito internet istituzionale.

Gli **ambiti locali** sono le aree geografiche rappresentate dai Comuni in cui sono diffuse le RGV interessate, come riportate nel Repertorio regionale consultabile sul sito internet istituzionale <http://www.agricoltura.regione.campania.it>

Tutte le operazioni di scambio del materiale di riproduzione/moltiplicazione delle RGV custodite dalle Banche e dai Coltivatori custodi, effettuate all'interno della Rete, devono essere annotate sui rispettivi registri di carico e scarico, al fine di garantire il controllo (fitosanitario e varietale) e la tracciabilità delle acquisizioni e degli utilizzi delle RGV scambiate.

A tale scopo il materiale di riproduzione/moltiplicazione delle RGV deve essere idoneamente confezionato e adeguatamente etichettato.

L'utilizzo delle RGV per scopi di studi e ricerche deve sempre avvenire previa autorizzazione da parte della UOD 06 a cui va indirizzata la richiesta con le modalità previste dalla struttura amministrativa competente.

3.4. Pubblicità e trasparenza

Al fine di garantire trasparenza e adeguata pubblicità alla procedura prevista per l'adesione alla Rete da parte dei soggetti che ne hanno i requisiti, sul sito internet istituzionale www.agricoltura.regione.campania.it, in una apposita sezione dedicata, a cura della UOD 06 saranno riportati i nominativi degli aderenti alle Reti, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, nonché la modulistica necessaria per l'adesione, predisposta dalla struttura amministrativa competente.